



# COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **21/12/2020** - delibera n. **68**

---

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE PER L'ANNO 2021**

---

L'anno **(2020)**, il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTUNO**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ENRICO CANGINI - Sindaco**

Assiste il **Segretario Comunale dott. GOFFREDO POLIDORI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME

<b>CANGINI ENRICO</b>	<b>P</b>
<b>SUZZI GIANLUCA</b>	<b>P</b>
<b>MINGOZZI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>RUSCELLI MANUEL</b>	<b>A</b>
<b>COLLINELLI FILIPPO</b>	<b>P</b>
<b>CANGINI ELSA ANGELA</b>	<b>P</b>
<b>MENGACCINI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>ROSSI ROMANO</b>	<b>P</b>
<b>BARTOLOMEI SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>ROMAGNOLI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>BRAVACCINI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>OSTOLANI MILVA</b>	<b>A</b>
<b>ROSSI NICOLO</b>	<b>A</b>

---

Presenti: n. 10 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

**MICHELE MENGACCINI**  
**ROMANO ROSSI**  
**FRANCESCO ROMAGNOLI**

Sono presenti gli Assessori:

**MARIA VITTORIA CESARETTI**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

### RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

### CONSIDERATO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai

sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificare le aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile a seguito dell'approvazione dell'apposito decreto di cui al citato comma 756;

**RICHIAMATO** il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 27/05/2020;

**DATO ATTO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/05/2020 sono state determinate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2020 come di seguito riportato:

- ALIQUOTA BASE 10,60 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A1, A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE 4,00 per mille;
- ALIQUOTA RIDOTTA per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che le utilizzano quale abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare 8,50 per mille;
- detrazione prevista per l'abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 € 200,00;
- ALIQUOTA per Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,5 per mille;
- ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994 0 per mille;

**PRESO ATTO** delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che prevedono, specificatamente per l'imposta di cui al presente atto, che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*

**PRESO ATTO ALTRESI'** che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28/06/2019, all'art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

**ATTESO CHE** il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio 2021-2023;

Su conforme proposta del Settore Finanziario;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs. n.267/2000;

Relaziona il Sindaco

Occorre deliberare sull'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021. Mi preme evidenziare che l'IMU rimane invariata rispetto al 2020 ed in particolare l'aliquota base è del 10.60 per mille. E' prevista poi un'aliquota ridotta per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, a disposizione del nucleo familiare dell'8,50 per mille. L'aliquota per abitazioni principali cat. A1, A8 e A9 è del 4 per mille ed è relativa a Ville e Castelli.

Consigliere Bravaccini : Mi chiedo se il Castello di Casalecchio versi l'imposta.

Responsabile Settore Finanziario Il fabbricato di Casalecchio non è accatastato come Castello. Sul territorio comunale non esistono classificazioni di Ville e Castelli.

Con votazione unanime espressa in forma palese dai consiglieri presenti.

## D E L I B E R A

**1. DI CONFERMARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021:

- ALIQUOTA BASE **10,60 per mille**
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A1, A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE **4,00 per mille**;
- ALIQUOTA RIDOTTA per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che le utilizzano quale abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare **8,50 per mille**;
- detrazione prevista per l'abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 **€ 200,00**
- ALIQUOTA per Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **2,5 per mille**;
- ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994 **0 per mille**;

**2. DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto specificatamente per l'imposta di cui al presente atto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

**DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

**PARERI**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **BERNABINI ANNALISA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **BERNABINI ANNALISA**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

**ENRICO CANGINI**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**GOFFREDO POLIDORI**

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 30/12/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA, 30/12/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Benedetti Antonella

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 21/12/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**GOFFREDO POLIDORI**

---